

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2013

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate

[notificata con il numero C(2013) 5184]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/431/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011.
- (2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla ISAGRO IT una domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell'allegato I di tale direttiva. La decisione 2003/35/CE della Commissione <sup>(3)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2005 l'Ungheria ha ricevuto dalla ISAGRO SpA una domanda di iscrizione della sostanza attiva valifenalate nell'allegato I di tale direttiva. La decisione 2006/586/CE della Commissione <sup>(4)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della

direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base alle prescrizioni di tale direttiva.

- (5) Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione in data 21 novembre 2003 (benalaxyl-M) e in data 19 febbraio 2008 (valifenalate).
- (6) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L'esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/671/UE della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (7) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, occorre concedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l'esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un'eventuale approvazione delle sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si concluderà entro 24 mesi.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl-M o valifenalate al più tardi fino al 31 agosto 2015.

## Articolo 2

La presente decisione scade il 31 agosto 2015.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

<sup>(4)</sup> GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 12.10.2011, pag. 19.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

*Per la Commissione*  
Tonio BORG  
*Membro della Commissione*

---